



COMUNE DI SANTA VITTORIA D'ALBA
Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N.78

OGGETTO:

Modifica Piano triennale del fabbisogno di personale 2018/2020 e conferma della dotazione organica - Provvedimenti

L'anno **duemiladiciassette**, addì **quindici**, del mese di **novembre**, alle ore **tre** e minuti **trenta** nella solita sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
BADELLINO Giacomo	Sindaco	X	
BRONZETTI Daniele	Vice Sindaco	X	
CARUSO Federico	Assessore		X
		Totale Presenti:	2
		Totale Assenti:	1

Assiste quale Segretario Generale **Dott.ssa Silvana DI IORIO**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BADELLINO Giacomo** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: Modifica Piano triennale del fabbisogno di personale 2018/2020 e conferma della dotazione organica - Provvedimenti

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- > che l'art. 39, comma 1, della legge n. 449/1997 stabilisce che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di personale delle categorie protette;
- > che in termini generali l'art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i. stabilisce che le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale;
- > che l'articolo 91 del decreto legislativo n. 267/2000 prevede l'obbligo per le amministrazioni locali di programmare triennialmente il fabbisogno di personale;
- > che l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 rubricato "Eccedenze di personale e mobilità collettiva", come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), impone a tutte le amministrazioni pubbliche di effettuare la ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale e dei dirigenti; che la stessa impegna i dirigenti ad attivare tale procedura per il proprio settore e sanziona le pubbliche amministrazioni inadempienti con il divieto di effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, dettando nel contempo le procedure da applicare per il collocamento in esubero del personale eccedente e/o in soprannumero ai fini della loro ricollocazione presso altre amministrazioni, ovvero, in caso di esito negativo, alla risoluzione del rapporto di lavoro;

Visto il D. Lgs. 75 del 25/05/2017, il quale dispone che tutte le amministrazioni pubbliche devono approvare il piano del fabbisogno del personale, che costituisce il documento essenziale di riferimento per la definizione del modello organizzativo degli Enti, deve avere una valenza triennale, ma deve essere adottato annualmente e va allegato al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 35 del 28.06.2017, con la quale veniva determinato il piano triennale del fabbisogno di personale per il 2018/2020;

Rilevato che è stata effettuata dal responsabile del servizio personale la ricognizione di cui al sopra richiamato art. 33 del D.Lgs. 165/2001, come da deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 28.06.2017;

Vista la dotazione organica dell'Ente, come definita ed approvata con la citata D.G.C. n. 35/2017, la quale prevedeva n. 14 posti in totale dei quali n. 9 posti occupati e n. 5 vacanti suddivisi, fra il personale delle varie categorie;

Considerato che in materia di personale il quadro normativo negli ultimi anni ha subito sostanziali modifiche;

Visto:

- il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla legge n. 114 dell'11 agosto 2014 ed in particolare l'art. 3 comma 5 ha previsto l'abrogazione dell'art. 76 del D.L. 112/2008 e ha ridisciplinato la materia prevedendo:

- che negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato l'anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80% negli anni 2016 e 2017 e del 100% a decorrere dall'anno 2018. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;
- che il comma 424 della legge n. 190 del 23/12/2014, c.d. "Legge di stabilità 2015", ha previsto che *"...regioni ed enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa precedente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie del personale destinatarie dei processi di mobilità. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale soprannumerario. Fermo restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al citato comma 557. Le assunzioni effettuare in violazione di quanto sopra sono nulle"*;
- che la circolare 42335 dell'11 agosto 2016 emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – ha ripristinato, ove vi siano risorse disponibili, le ordinarie facoltà di assunzione e le procedure di mobilità anche per la Regione Piemonte e per gli Enti locali che insistono sul suo territorio;
- che la legge 28.12.2015 n. 208 c.d. "Legge di stabilità 2016" ha ristretto nuovamente la percentuale di turn-over ammissibile stabilendo ai commi 227 – 228 che *"Le amministrazioni possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente"*;
- che il D.L. 24/06/2016, n.113, convertito nella Legge 7/08/2016, n.160, all'art.16, innalza al 75% la capacità assunzionale dei Comuni inferiori a 10.000 abitanti che abbiano nell'anno precedente un rapporto dipendenti/popolazione inferiore al rapporto medio stabilito per la corrispondente classe demografica, stabilito dal Decreto Ministeriale 24/07/2014;
- che il D.L. 24.04.2017, n. 50, convertito in Legge n. 96 del 21.06.2017 ha elevato per gli enti locali con popolazione superiore a 1.000 abitanti il limite delle capacità assunzionali al 75% della spesa delle cessazioni dell'anno precedente nel caso in cui il rapporto dipendenti/popolazione anno 2016 risulti inferiore a quello definito dal D.M. 10.04.2017;

Preso atto, altresì, delle disposizioni di cui all'*art. 1, comma 479, lett. d), L. 11 dicembre 2016, n. 232 "d) per i comuni che rispettano il saldo di cui al comma 466, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale è rispettato il medesimo saldo, nell'anno successivo la percentuale stabilita al primo periodo del comma 228 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è innalzata al 90 per cento qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"*.

Dato atto che l'Ente non è in possesso di entrambi i requisiti ma solo del primo, relativo al rapporto medio dipendenti/popolazione, e che pertanto può beneficiare della percentuale assunzionale del 75%.

Vista la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 11786 del 22/02/2011, recante indicazioni sui criteri di calcolo ai fini del computo delle economie derivanti dalle cessazioni avvenute nell'anno precedente sia per il computo degli oneri relativi alle assunzioni, secondo cui non rileva l'effettiva data di cessazione dal servizio né la posizione economica in godimento, ma esclusivamente quella di ingresso;

Vista la deliberazione n. 28/SEZAUT/2015/QMIG della sezione Autonomie della Corte dei Conti, sul conteggio ed utilizzo dei resti provenienti dal triennio precedente: come pronunciato dai magistrati contabili il riferimento "al triennio precedente" inserito nell'art. 4, comma 3, del d.l. 78/2015, che ha integrato l'art. 3, comma 5, del d.l. 90/2014, è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni; inoltre, con riguardo alle cessazioni di personale verificatesi in corso d'anno, il budget assunzionale di cui all'art. 3 del d.l. 90/2014 va calcolato imputando la spesa "a regime" per l'intera annualità;

Ritenuto opportuno, sulla base delle predette indicazioni, procedere alla quantificazione del budget assunzionale, così come riportato nel prospetto allegato alla presente deliberazione;

Richiamati:

- l'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, 557 quater, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel testo vigente ed in particolare l'art. 1 c. 557-quater, introdotto dal D.L. 90/2014 convertito in L. 114/2014, il quale dispone che gli Enti sottoposti al Patto di Stabilità interno, assicurino nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, il contenimento della spesa di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente, alla data di entrata in vigore della disposizione;
- l'art. 16 comma 1 del D.L. 113 del 24 giugno 2016, il quale ha previsto, con decorrenza dal 25.06.2016, l'abrogazione della lettera a) del comma 557 della Legge 296/2006 escludendo, pertanto, dai vincoli in tema di spesa di personale la verifica della riduzione dell'incidenza percentuale della spesa di spesa di personale rispetto alla spesa corrente;

Ricordato che il valore medio di riferimento del triennio 2011/2013 da rispettare ai sensi dell'art. 1, comma 557-*quater*, della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014, è pari a €.455.999,46, determinato come segue:

SPESA DI PERSONALE IN VALORE ASSOLUTO AL NETTO DELLE COMPONENTI ESCLUSE AI SENSI ART.1 COMMA 557 DELLA L. 296/2006 e s.m.i.			
ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	VALORE MEDIO TRIENNIO
€. 432.439,77	€. 467.787,93	€. 467.770,67	€. 455.999,46

Dato atto che la programmazione triennale del fabbisogno del personale deve comprendere anche i fabbisogni di personale da acquisire con forme flessibili di lavoro, con particolare riferimento al tempo determinato e all'assegnazione temporanea di dipendenti di altre amministrazioni;

Considerato che, per quanto riguarda l'acquisizione di personale mediante assunzioni a tempo determinato o altre forme di flessibilità:

- l'articolo 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel testo integrato con l'art. 11, comma 4-bis, del Decreto Legge 24 giugno

2014, n. 90, introdotto in fase di conversione dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il settimo periodo, secondo cui: *“Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente”*, e di seguito l'ottavo periodo secondo cui *“Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009”*;

➤ l'art 36 del D.Lgs. 165/2001 e richiede, innanzitutto, che si possa accedere a forme di lavoro per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo ed eccezionale, nel rispetto dell'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui all'art. 1 c. 557 della L. 296/2006 e s.m.i.;

Dato atto che il Comune di S.Vittoria d'Alba non è in dissesto né in condizioni di squilibrio economico come risulta dal Conto Consuntivo dell'Esercizio Finanziario 2016, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 12.04.2017, esecutiva ai sensi di legge;

Dato altresì atto che l'Amministrazione non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto:

- ha rideterminato la dotazione organica del personale e ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, come sopra descritto;
- ha rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2016;
- ha approvato il Piano di azioni positive in materia di pari opportunità per il triennio 2017-2019, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, con presa d'atto da parte della Giunta Comunale con deliberazione n. 114 del 19.12.2016 e confermato con delibera n. 38/GC del 28.06.2017;
- ha rispettato il limite di spesa di personale secondo le disposizioni dell'art. 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni;
- ha rispettato il principio introdotto dal comma 5 bis dell'art. 3 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazione nella Legge 11 agosto 2014, n. 114 che ha aggiunto il comma 557-quater all'art. 1 L. 296/2006, del contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013;
- ha approvato il Piano triennale della performance organizzativa 2017/2019 per la trasparenza, la misurazione e la valutazione degli obiettivi, ai sensi dell'art. 10, c. 5, del D.Lgs. 150/2009, con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 15.02.2017;

Preso atto che con decreto del Sindaco n. 144 del 24.11.2013, modificato con decreto n. 91 del 19.06.2017, è stato costituito il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni;

Considerato che con la suddetta Deliberazione n. 35/GC/2017, era stata prevista l'attivazione nel corso dell'anno 2018 della procedura concorsuale per l'assunzione di una unità di personale di Cat. B1 (servizi tecnici), a seguito di procedura di mobilità volontaria andata deserta;

Ritenuto di procedere alla modifica ed alla integrazione del piano triennale delle assunzioni approvato con la delibera di Giunta n. 35 del 28/06/2017, prevedendo per l'anno 2018:

- di non procedere all'assunzione di una unità di personale di Cat. B1 (servizi tecnici);
- di procedere all'assunzione di n. 1 unità di personale di categoria “B3”, a tempo pieno e indeterminato, da destinare all'area servizi tecnici, tramite l'attivazione di una procedura di mobilità volontaria ed in caso di esito negativo, tramite una procedura concorsuale, in sostituzione di personale collocato a riposo inquadrato in pari Cat. “B3”;
- il ricorso all'utilizzo dei contratti flessibili per fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali che dovessero manifestarsi nel corso dell'anno;

Considerato pertanto, alla luce di quanto sopra, di dover approvare un nuovo piano triennale del fabbisogno di personale in coerenza della programmazione finanziaria del triennio **2018 – 2020**;

Ritenuto che, con i dati ad oggi disponibili, non sia possibile definire una programmazione per gli anni 2019 /2020 e di rinviare, pertanto, a successivi provvedimenti la valutazione per la copertura dei posti che si rendessero vacanti per dimissioni, mobilità o altre cause, dando atto che, in ogni caso, le eventuali assunzioni potranno avvenire nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa allora vigente;

Ritenuto necessario predisporre, alla luce della quantità e della qualità dei servizi che si intendono assicurare alla cittadinanza e sulla base delle disposizioni sopra riportate, il piano del fabbisogno di personale relativo al triennio 2018/2020, nei termini riportati nell'allegato c) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che in relazione al programmato fabbisogno di personale, nella nuova dotazione organica, risultante dagli allegati A) e B) al presente atto, rimane inalterato il numero complessivo dei posti, confermato in n. 14 unità, di cui n. 9 occupati e n. 5 vacanti;

Precisato che il piano di assunzioni è suscettibile di variazioni ed integrazioni in relazione alla eventuale evoluzione del quadro normativo di riferimento e/o a nuove esigenze, derivanti dal trasferimento di funzioni o di qualsiasi altro sopravvenuto fabbisogno che allo stato attuale non è possibile prevedere o definire;

Preso atto, che la programmazione triennale ha l'obiettivo della riduzione delle spese di personale imposta dall'articolo 1, comma 557, 557 bis, 557 ter e 557 quater della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i.;

Considerato che il presente provvedimento è stato sottoposto a verifica ed accertamento a cura del Revisore dei Conti, che ha espresso il proprio parere favorevole;

Atteso di dover dare informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi dell'art 7 del CCNL 1/4/99 e smi;

Visto l'art. 48, comma 3, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

Visto il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49 e all'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs 267/2000, rilasciato dal responsabile del servizio, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, allegato all'originale del presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il parere di regolarità contabile di cui all'art. 49 e all'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs 267/2000 rilasciato dal responsabile del servizio finanziario, allegato all'originale del presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Con votazione unanime e favorevole resa in forma palese;

DELIBERA

- Per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente trascritte ed approvate:

- 1) Di confermare la dotazione organica dell'ente, come definita ed approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 28/6/2017 nei termini riportati nell'allegato A) e B), in quanto ritenuta ancora confacente alle esigenze dell'ente ed alle previsioni di sviluppo future, realizzabili compatibilmente con le risorse disponibili ed i vincoli di legge.
- 2) di approvare la programmazione triennale del fabbisogno del personale 2018/2020, nei termini riportati nell'allegato C), con riserva di apportare le modifiche necessarie, qualora si verificassero esigenze e condizioni tali da determinare mutazioni;
- 3) di dare atto che le capacità assunzionali di questo Ente risultano dettagliate nell'allegato D) alla presente deliberazione;
- 4) Di dare atto che, compatibilmente con le disposizioni legislative e/o contrattuali in materia, per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, si procederà con assunzione di personale a tempo determinato o altre forme di flessibilità, demandando al Segretario Generale di valutare le esigenze dei diversi settori e di disporre le procedure necessarie;
- 5) di dare atto che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra è improntata al rispetto della riduzione complessiva della spesa di personale, così come imposto dalla Legge L. 296/2006, art. 1 commi 557, 557-bis e 557-ter, 557 quater;
- 6) di dare atto che tale deliberazione potrà essere ulteriormente rivista in funzione di nuove esigenze e/o limitazioni o vincoli derivanti da innovazioni del quadro normativo in materia di personale e da eventuali altre cessazioni di personale e/o per collocamento a riposo.
- 7) Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione, il revisore dei conti, Sig. Gian Matteo Rubiolo, ha fatto pervenire idoneo parere positivo;
- 8) Di trasmettere copia del presente provvedimento ai sindacati di categoria per informazione.

Con separata ed unanime votazione, resa nei modi di Legge, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 C. 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to: (BADELLINO Giacomo)

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: (Dott.ssa Silvana DI IORIO)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ente – Sezione Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e cioè

dal **12/12/2017** al **27/12/2017**

ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dall'art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii..

Santa Vittoria d'Alba, li **12/12/2017**

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: (Dott.ssa Silvana DI IORIO)

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Si dà atto che il presente verbale viene comunicato oggi **12/12/2017** giorno di pubblicazione, prot. 7981 ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del TUEL 18.8.2000.

Santa Vittoria d'Alba, li **12/12/2017**

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: (Dott.ssa Silvana DI IORIO)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.);

è divenuta esecutiva in data _____ per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.).

Santa Vittoria d'Alba, li **12-dic-2017**

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Silvana DI IORIO)

E' copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge.

Santa Vittoria d'Alba, li **12/12/2017**

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Silvana DI IORIO)